



Servizi Targhe

- [Immatricolazioni auto nuove](#)

Immatricolazione di un Veicolo

L'immatricolazione è necessaria per registrare la targa del tuo veicolo. I due uffici interessati sono La Motorizzazione Civile e il PRA.

Infatti nel momento dell'immatricolazione riceverai due documenti: la carta di circolazione dove saranno contenuti tutti i dati tecnici del veicolo e il CDPD (Certificato di Proprietà Digitale) dove si troveranno i dati del proprietario. Sul CDPD si potranno trovare informazioni importanti anche sullo stato giuridico del veicolo stesso come ad esempio un eventuale ipoteca.

Sono necessari i seguenti documenti:

- Certificato di conformità della casa costruttrice
- Documento di identità in corso di validità
- Codice fiscale
- Istanza dell'acquirente (in alternativa all'atto di vendita)
- Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità

Per altre situazioni più complesse vieni a trovarci in sede, penseremo sempre noi a tutto l'iter burocratico.

- [Importazione veicoli nuovi ed usati](#)

Importazione Veicoli Nuovi e Usati

Per trasferire in Italia un veicolo acquistato all'estero occorre immatricolare il veicolo all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Il veicolo acquistato all'estero può essere nuovo o usato.

Per veicolo nuovo s'intende:

un veicolo nuovo di fabbrica di provenienza UE mai immatricolato

un veicolo già immatricolato in un Paese UE che non ha percorso più di seimila chilometri o che è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione all'estero.

Per veicolo usato s'intende:

un veicolo già immatricolato in un Paese UE che ha percorso più di seimila chilometri e ceduto oltre sei mesi dopo la data di prima immatricolazione estera

- [Reimmatricolazioni](#)

RE-Immatricolazioni per Furto o Smarrimento

Nel caso tu abbia perso (o ti sia stata rubata) la targa devi assolutamente fare la denuncia entro 48 ore presso i Carabinieri o la Polizia. A questo punto bisognerà aspettare almeno 15 giorni prima di procedere con la re-immatricolazione del veicolo (tempo necessario per verificare che le targhe non siano state ritrovate). Per avviare la pratica di re-immatricolazione puoi contare su di noi, il nostro personale ti seguirà garantendoti il servizio nel minor tempo possibile!

Sono necessari i seguenti documenti:

- La denuncia in originale del furto o smarrimento di una o entrambe le targhe
- Certificato di Proprietà (o vecchio foglio complementare)
- Documento identità valido
- Codice fiscale
- Carta di circolazione
- Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità

Per altre situazioni più complesse (esempio se il veicolo è un autocarro, il proprietario è una società, ecc.) non esitate a contattarci, penseremo noi a tutto l'iter burocratico!

- [Radiazioni per esportazione e demolizione](#)

Radiazione per Cessazione della Circolazione

Questo tipo di pratica viene comunemente fatta in caso di demolizione del veicolo o per esportazione in uno stato estero.

Solitamente la pratica di demolizione viene **effettuata direttamente da un centro di demolitori autorizzati**, penseranno loro alla cancellazione del veicolo dal PRA.

Attenzione **è importante annotare la radiazione al PRA prima della scadenza del bollo**, altrimenti è necessario effettuare il versamento sino alla scadenza successiva.

In caso di esportazione in un paese estero è sufficiente riconsegnare le targhe, il libretto e il CDP. In questo caso contattateci senza impegno, **penseremo noi a tutto l'iter burocratico!**

- [Immatricolazione ciclomotori](#)

Targhe Ciclomotori

Vuoi vendere o acquistare un ciclomotore e ti piacerebbe essere seguito nella gestione delle più recenti normative legate alla targa? La nostra agenzia, specializzata in tali pratiche, è a tua disposizione! Ricordiamo innanzitutto che con il termine ciclomotore si intende quella categoria di **veicoli a due o tre ruote**, con una **cilindrata non superiore a 50cc**, in grado di raggiungere una **velocità massima di 45Km/h** e con una **massa non superiore a 270Kg**.

Come per i veicoli, ad esempio, qualora si decidesse di **acquistare un ciclomotore usato**, è fondamentale provvedere alla **sospensione della circolazione**. Questa pratica necessaria per concludere l'acquisto, prevede infatti che la targa personale resti di proprietà del venditore, e che la Motorizzazione trattienga il certificato di circolazione. Una volta gestite queste pratiche sarà possibile **ricevere la nuova targa comodamente nella nostra agenzia, in tempi brevissimi e garantiti!**

Vieni a trovarci senza impegno nella nostra agenzia, **i nostri esperti ti aspettano per ascoltare la tua particolare necessità legata alle targhe dei ciclomotori** e proporti la migliore soluzione utile a risolverla nella forma più efficiente.

- [Rilascio e rinnovo targhe prova](#)

La circolazione dei veicoli con targa prova

La “nuova” disciplina, che ha abrogato parte delle precedenti norme previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, nella vigente formulazione prevede un unico modello di targa prova, sia che questa debba essere utilizzata su di un autoveicolo o su di un rimorchio, un ciclomotore, un motoveicolo, una macchina agricola o una macchina operatrice.

L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, ed ha validità annuale, le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione sono stabilite con il decreto del prefato dicastero del 20 novembre 2003 n. 374. L'autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzabile per un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso, sul veicolo deve essere presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione, ed il collaboratore sia munito della necessaria delega.

Per ogni autorizzazione è consentito esclusivamente un unico esemplare di targa prova.

I soggetti abilitati all'utilizzo della targa prova sono: (esatte diciture che devono obbligatoriamente comparire sulla camera di commercio)

- Agente di vendita di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi
- Concessionario di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi
- Rappresentante di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi
- Commissionario di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi

- Commerciante autorizzato di veicoli a motore e rimorchi
- Fabbrica costruttrice di veicoli a motore e rimorchi
- Fabbrica costruttrice di carrozzerie
- Fabbrica costruttrice di pneumatici
- Esercente di officina di riparazione e trasformazione
- Fabbrica costruttrice di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi
- Agente di vendita di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi
- Rappresentante di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi
- Commissionario di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi
- Commerciante di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi
- Azienda che esercita attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati
- Istituto universitario o ente pubblico / privato di ricerca che conduce sperimentazione su veicoli

La targa il cui colore di fondo è bianco è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero.

- [Targhe ripetitrici](#)

Targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice

Questa è la targa in metallo retroriflettente gialla che viene installata dietro a carrelli appendici, roulotte, portabici o rimorchi (immatricolati fino al 20.02.2013) e ripete la targa bianca del veicolo motrice.

Duplicati

- [Carte di circolazione](#)

Duplicato Carta di Circolazione

Hai perso o danneggiato la carta di circolazione del tuo veicolo? Non rischiare di andare incontro a sanzioni amministrative o altri problemi, ottieni subito un duplicato per poter circolare! La nostra agenzia è pronta a supportarti in tutto l'iter burocratico necessario, garantendoti un servizio veloce ed affidabile. Ti ricordiamo che è necessario richiedere un duplicato nei seguenti casi:

- Deterioramento
- Cambio uso
- Cambio caratteristiche tecniche
- Cambio classificazione
- Smarrimento
- Distruzione
- Sottrazione

Ricorda che in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della carta di circolazione è necessaria la denuncia alle autorità competenti le quali rilasceranno un permesso provvisorio per poter circolare sino al rilascio del duplicato.

I documenti necessari per ottenere il duplicato sono:

- Documento identità

- Codice fiscale
- Denuncia delle autorità competenti (in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione)
- Certificato di approvazione o collaudo (nel caso siano state apportate variazioni tecniche)
- Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità

Per altre situazioni più complesse (esempio se il veicolo è un autocarro, il proprietario è una società, ecc.) non esitate a contattarci, penseremo noi a tutto. Ti aspettiamo!

- [Certificati di proprietà](#)

DUPLICATO FOGLIO COMPLEMENTARE O CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

(se il documento è stato rilasciato prima dell'ottobre 2015) Il duplicato del Foglio Complementare o del C.D.P. (Certificato di Proprietà) è un'operazione necessaria in vari casi: per deterioramento, per smarrimento o per sottrazione. Ecco la documentazione necessaria:

DETERIORAMENTO:

- Copia documento d'identità valido e codice fiscale dell'intestatario;
- Firma in originale dell'intestatario sul C.D.P. o su nota a parte disponibile nei nostri uffici (per foglio complementare);

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE:

- Copia documento d'identità valido e codice fiscale dell'intestatario;
- Firma in originale dell'intestatario su nota disponibile nei nostri uffici;
- Denuncia in originale o copia conforme o autocertificazione di resa denuncia;

Vediamo ora alcuni casi che richiedono documentazione aggiuntiva:

L'INTESTATARIO E' UNA SOCIETA' (SAS, SNC, SRL, SPA):

- Copia del Certificato di Iscrizione in Camera di Commercio non anteriore ai sei mesi, Visura in originale;
- Documento d'identità valido e codice fiscale del legale rappresentante;

È possibile richiedere un duplicato su qualsiasi provincia d'Italia direttamente dai nostri uffici e in tempi brevissimi.

Esistono altre casistiche, che riguardano in particolare la concomitanza con altre formalità, ma riteniamo utile non confondere ulteriormente le idee spingendoci nei meandri della burocrazia. Vi invitiamo, qualora abbiate dei casi particolari da sottoporci o un preventivo da richiederci, a contattarci immediatamente.

Licenze

- [Conto proprio](#)

La licenza per Trasporto Merci Conto Proprio

Per esercitare la professione di **Autotrasportatore** di merci in **Conto Proprio** devi possedere obbligatoriamente un'**apposita licenza** rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, competente per territorio, a cui va indirizzata la domanda di rilascio.

Solo nel caso di autotrasporto di cose in Conto Proprio con un autoveicolo fino a 6 tonnellate di massa complessiva non è obbligatorio il possesso della licenza. E' pur vero che nel caso di autoveicoli di portata superiore alle 3 tonnellate, il rilascio della licenza è soggetto al parere dell'apposita Commissione consultiva per l'autotrasporto di cose in conto proprio, gestita dalla Provincia, e alla presentazione di idonea documentazione.

I documenti forniti dovranno infatti dimostrare che le esigenze del richiedente, e l'attività svolta, giustificano l'impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.

Nella licenza vengono anche indicate **le merci o le classi di merci che possono essere trasportate**. Questa indicazione è necessaria e tassativa poiché il trasporto di cose non comprese nella licenza è considerato trasporto abusivo.

La **licenza**, infine, è **nominativa**: se il veicolo viene ceduto, bisogna richiedere il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario.

Nel caso di immatricolazione del veicolo, dovrai presentare la licenza all'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile).

La licenza ti verrà rilasciata per ogni singolo veicolo e ti verrà concessa entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione dell'intera documentazione richiesta.

Potrai ottenere una licenza provvisoria non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi per le imprese di nuova costituzione, a patto che tu fornisca la documentazione essenziale che provi l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli, in quanto impossibilitati a dichiarare il conto economico dell'impresa stessa, essendo appunto di nuova costituzione.

Successivamente, entro la data di scadenza della licenza provvisoria, dovrai presentare istanza di rilascio di licenza definitiva corredandola con la documentazione richiesta.

Dopo il rilascio della prima licenza, seguirà l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di merci in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale.

- **Conto terzi**

La professione di trasportatore su strada di merci, per Conto Terzi, consiste in quell'attività d'impresa, diversa dal trasporto in Conto Proprio, eseguita, mediante autoveicoli e rimorchi, per trasporto di cose a fronte di un corrispettivo. L'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi è disciplinato dal Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e dalla Legge n. 35 del 04/04/2012 e successive disposizioni applicative.

Chiunque (persona fisica, giuridica o associazione, con o senza scopo di lucro, privata o pubblica) svolga l'attività sopra indicata è soggetto alla disciplina del

DLG n. 395/2000.

In base alla tipologia del carico dell'autoveicolo è necessario il rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

Idoneità morale (o onorabilità)

Il requisito dev'essere rispettato da diversi soggetti:

da coloro che gestiscono e dirigono di fatto e in maniera continuativa l'attività di autotrasporto

dall'amministratore unico o dai membri del consiglio d'amministrazione per le persone giuridiche pubbliche e private e per ogni altro tipo di ente

dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone

dal titolare dell'impresa individuale o familiare

Il requisito viene rispettato se i soggetti sopra indicati:

non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza oppure siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione

non sono sottoposti con sentenza definitiva ad alcune pene accessorie previste dal Codice Penale

non hanno riportato con sentenza definitiva una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi

non hanno subito in via definitiva l'applicazione di sanzioni amministrative, ad esempio per l'esercizio abusivo della professione, per la sospensione di cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio della patente di guida, ecc.

non hanno subito, in qualità di datori di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale

non siano stati dichiarati falliti

Idoneità professionale (o professionalità), da dimostrarsi con attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione tenuto da Enti formativi autorizzati o con il possesso del titolo professionale di gestore del trasporto acquisito previo superamento dell'esame di abilitazione sostenuto presso la Provincia competente per territorio.

Capacità Finanziaria

La Capacità Finanziaria dell'impresa dev'essere pari a:

9.000 euro per il primo veicolo

5.000 euro per i veicoli successivi

Essa può essere dimostrata attraverso varie forme, non solo con fidejussione bancaria.

La dimostrazione della capacità finanziaria può essere effettuata in una delle forme previste dal Regolamento Europeo n.1071/2009 dettagliate dalla circolare del Ministero dei Trasporti prot. n. 0011551 del 11/05/2012, la quale prevede che: le società di capitali possono fare riferimento al capitale proprio e alle riserve dell'impresa; le imprese individuali e le società di persone, oltre ai beni posseduti dall'impresa, possono ricorrere anche al patrimonio personale dell'imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. Valgono inoltre anche le assicurazioni già sottoscritte a copertura di rischi derivanti da responsabilità professionali.

E' importante anche sapere che: l'art. 1 comma 251 della Legge 23.12.14, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in vigore dal 1° gennaio 2015, afferma che le NUOVE imprese che presenteranno domanda di autorizzazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione di autotrasportatore, potranno dimostrare il requisito di idoneità finanziaria anche "tramite assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione", decorrenti dalla data di autorizzazione conseguita per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.

Per le imprese già ESERCITANTI (che hanno già avanzato domanda di autorizzazione alla professione o già autorizzate alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, ossia 1.1.2015), le polizze RC professionale presentate dalle stesse entro il 31/12/14 per dimostrare il requisito di idoneità finanziaria

restano valide SOLO fino alla loro scadenza, escludendo l'eventuale tacito o espresso rinnovo. Rispettivamente, dal terzo anno di attività o alla scadenza delle polizze presentate entro il 31/12/2014 dalle imprese già in esercizio, sarà ammessa unicamente un'attestazione rilasciata da un revisore contabile o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (già previste dall'art. 7 del RE 1071/2009 ea art. 7 del D.D. 291/2011).

Per le imprese di Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate o senza limiti ponderali (di peso) devono rispettare tutti e tre i requisiti.

Per le imprese di Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, il requisito da rispettare è solo quello della Onorabilità.

I requisiti devono essere validi al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e permanere per tutto il periodo di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

Collaudi e Revisioni

- [Revisioni ordinarie, annuali e straordinarie](#)

LA REVISIONE

La revisione viene prenotata direttamente dai nostri uffici

La visita di revisione prevede il controllo di tutte le parti meccaniche soggette ad usura e la verifica del mantenimento degli standard di sicurezza con particolare attenzione verso: funzionamento e corretta regolazione dei dispositivi visivi di illuminazione e segnalazione nonché dei dispositivi acustici, collaudo dell'impianto frenante degli ammortizzatori e delle sospensioni. La visita deve inoltre verificare il contenimento delle emissioni inquinanti mediante l'analisi dei gas di scarico.

Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un'etichetta adesiva che riporta l'esito della revisione e che deve essere applicata sulla carta di circolazione.

In caso di esito negativo ci sono due possibilità. Se viene indicato il termine "ripetere" il veicolo può circolare ma si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un

meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese. Se viene invece indicato il termine "sospeso" il veicolo non può circolare e si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare nuovamente.

Si parla di revisione straordinaria di un veicolo quando viene disposta dagli Ufficio motorizzazione civile a seguito di un incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione. Altro caso quello nel quale sempre gli organi di polizia segnalano dei dubbi sulla persistenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti. La procedura è la stessa prevista per una revisione ordinaria. Naturalmente in caso di incidente la vettura deve essere preventivamente riparata.

REVISIONE SCADUTA

Se la revisione è scaduta non è ammessa la circolazione salvo che per i veicoli con revisione annuale purchè la prenotazione della visita sia effettuata prima della scadenza.

La sanzione prevista è di 159 euro (più fermo amministrativo se il fatto avviene in autostrada) e l'annotazione sulla carta di circolazione di veicolo sospeso dalla circolazione fino ad effettuazione di una revisione.

La circolazione durante il predetto periodo di sospensione prevede una sanzione di 1842 euro ed il fermo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterata violazione si procede alla confisca del mezzo.

N.B. Si pone un problema molto più serio in caso di mancata revisione: in caso di incidente infatti l'assicurazione potrà esercitare il diritto di rivalsa.

REVISIONI ANNUALI

Debbono procedere alla revisione ogni anno:

- Autobus Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
- Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

- Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)
- Autoambulanze
- Veicoli atipici (tranne i veicoli di interesse storico)

Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Dal 2018 le revisioni dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. (O1 e O2) devono essere effettuate, solo presso gli uffici motorizzazione civile, secondo le stesse scadenze previste per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori: 4 anni dalla prima immatricolazione e, poi, ogni 2 anni.

Per la prima fase di attuazione delle nuove regole, dal 2018 al 2020, è stato stabilito (tramite il Decreto protocollo 211 del 18/05/2018) uno specifico calendario dei controlli tecnici di questi mezzi già in circolazione, per limitare i disagi degli utenti dato il gran numero di rimorchi da revisionare.

Quindi devono essere sottoposti a revisione:

dal 21/5/2018 al 31/12/2018 i rimorchi immatricolati fino al 31/12/2000, esclusi quelli già revisionati nel 2016 o 2017: in questo periodo il controllo tecnico può essere fatto in qualunque mese, anche diverso da quello di immatricolazione

nel 2019, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione, i rimorchi immatricolati dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018

nel 2020, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, i rimorchi immatricolati dopo l'1/1/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dalla precedente revisione.

REVISIONI PERIODICHE

Debbono procedere alla revisione con cadenza periodica:

Autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.;

- Quadricicli a motore;
- Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato (compreso l'eventuale carrello appendice), autocaravan (vedi Circolare prot. 36101 del 23 aprile 2008);
- Motoveicoli e ciclomotori (compresi i quadricicli leggeri, vedi approfondimenti).
- Veicoli di interesse storico cioè d'epoca (quelli immatricolati prima del 1960 devono effettuare la revisione solo presso gli uffici della motorizzazione)

Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

N. B.: Eventuale carrello appendice deve essere sottoposto a revisione insieme al veicolo al quale è abbinato.

- [Collaudi e prenotazioni](#)

Presso le nostre sedi è possibile prenotare collaudi e revisioni per qualsiasi tipo di veicolo.

Controlla la data dell'ultima revisione effettuata:

<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-ultima-revisione>

- [Trasformazione autocarro/autovettura](#)

La trasformazione da autocarro ad autovettura è possibile solo per i veicoli originariamente immatricolati autovettura, trasformati poi in autocarro, quindi in realtà si tratta di un ripristino della carrozzeria ed allestimento originale. Per la trasformazione da autocarro ad autovettura bisogna recarsi alla motorizzazione con:

- copia del libretto
- estratto cronologico, da dove si evince che il VW Transporter Bus è nato
- autovettura (ma nel caso abbiate il libretto originale con le modifiche riportate a penna potete farne a meno)
- copia della carta d'identità
- compilare il modulo DDT 2119 (domanda per operazioni relative ai veicoli a motore e loro rimorchi) specificando "richiesta di trasformazione in autovettura M1"
- presentare 3 bollettini di versamento: 1 sul modulo 9001 e 2 sul modulo 4028
- portare la vettura al collaudo entro 1 anno.

In alternativa all'estratto cronologico va richiesto il nulla osta al CETOC I veicoli a motore ed i loro rimorchi, devono essere sottoposti a visita e prova (collaudo) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali (massa, numero di assi, dimensioni...) ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento (segnalazione visiva e d'illuminazione, acustici, scarico, pneumatici, freni, ganci di traino...) oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.

Il collaudo viene effettuato dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione competente in relazione alla sede della ditta che ha apportato la modifica.
Prenotazione collaudi

Per prenotare il collaudo occorre presentare allo sportello la documentazione ed i bollettini postali per registrare la pratica, a questo punto è possibile effettuare il collaudo nel giorno ed all'ora indicati. In alcuni casi, il collaudo può essere fatto anche nella stessa giornata se c'è disponibilità.

Chi può presentare la domanda di collaudo?

La richiesta di collaudo può essere presentata sia dall'intestatario medesimo del mezzo oppure dall'agenzia pratiche auto.

E' fatto assoluto divieto di presentare pratiche ad officine, allestitori, consorzi.

L'officina di fiducia può presentare richiesta di collaudo?

No, anche l'officina dovrà rivolgersi obbligatoriamente ad un'agenzia di pratiche automobilistiche regolarmente autorizzata.

Non è necessario presentare domanda preventiva per i seguenti collaudi: pneumatici in alternativa (ad eccezione delle macchine agricole); impianto gpl, gancio di traino, carrello appendice, trasformazione di un veicolo per renderlo conforme ad altra omologazione, noleggio con conducente/TAXI.

Collaudo autocarro

La normativa di riferimento recita: "la revisione degli autocarri e rimorchi con massa complessiva superiore a 35 quintali, nonché degli autobus, autovetture ad uso Taxi o noleggio con conducente e autoambulanze va effettuata dopo un anno dalla prima immatricolazione e poi dopo un anno dall'ultima revisione".

Revisione auto novità 2017

La revisione auto nel 2017 sarà molto più severa, approfondita e richiederà la formazione di chi la effettua. E non è un caso che proprio la Legge di Stabilità 2017 contenga un emendamento che definisce l'obbligo per le autofficine di controllare, in fase di revisione, che il proprietario del mezzo sia in regola con il pagamento del bollo e che su di esso non gravi un fermo amministrativo. In caso contrario il veicolo non potrà circolare fino all'avvenuto pagamento della tassa: solo allora si potrà richiedere una nuova revisione auto.

Visure

- **Visure Veicoli**

Visure P.R.A.

La visura P.R.A. permette di essere a conoscenza dei **dati anagrafici del proprietario e della situazione giuridica**(eventuali ipoteche o blocchi amministrativi), ecco l'elenco:

- dati anagrafici del proprietario
- dati anagrafici del conduttore (in caso di leasing)
- dati tecnici (telaio, cilindrata, ecc..)
- stato giuridico attuale (ipoteche, blocchi amministrativi, ecc..)

Ricorda che è **fondamentale prima di acquistare un veicolo usato**, conoscere la situazione giuridica ed evitare eventuali blocchi amministrativi.

Attenzione, la visura **non ha alcun valore di certificazione** (ad esempio per contestare una multa), per questa esigenza è necessario richiedere il certificato cronologico. La Visura Storica ti consente invece di avere **tutto l'elenco di tutti i passaggi di proprietà e dei precedenti intestatari**.

Per saperne di più...

Non sono registrati al PRA i ciclomotori e i veicoli agricoli. Mentre non può essere richiesta una visura online per le targhe registrate prima del 1993. Per questo genere di veicoli la procedura deve essere avviata manualmente, con una tempistica differente, poiché è necessario consultare direttamente l'archivio cartaceo del PRA.

Trasferimenti di proprietà

- **Passaggi tra privati**

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Vendere o comprare un veicolo richiede necessariamente l'applicazione di un passaggio di proprietà, per permettere di annotare alla Motorizzazione i nuovi dati del proprietario. La stessa operazione deve quindi essere effettuata sulla carta di circolazione, aggiungendo quindi i nuovi dati.

Per gestire questa pratica auto è necessario possedere i seguenti documenti:

- Certificato di Proprietà (CDP) cartaceo o digitale;
- Carta di circolazione;
- Documento d' identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dell'acquirente;
- Documento d' identità in corso di validità del venditore;
- Modulo TT2119, necessario per la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione.

Vieni a trovarci con questi documenti e, una volta avviata la pratica, ti possiamo consegnare all'istante la carta di circolazione aggiornata e il nuovo certificato di proprietà. Ti ricordiamo inoltre che l'autentica del notaio sull'atto di vendita non è più necessaria, e che penseremo a tutto noi! Anche in presenza di situazioni più complesse (ad esempio se il veicolo è un autocarro, il proprietario è una società di leasing etc.) non esitate a contattarci, queste pratiche sono la nostra specialità e penseremo noi a gestire per conto tuo tutto l'iter burocratico.

È NECESSARIA LA PRESENZA DI VENDITORE E COMPRATORE PER EFFETTUARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ?

Per effettuare un passaggio di proprietà non è necessario che compratore e venditore siano entrambi presenti. Tuttavia, affinché la pratica possa essere completata, è necessario che:

- Il venditore sia presente per l'autentica di firma degli atti di vendita;
- Il compratore sia presente per la trascrizione, purché si sia in possesso di un atto di vendita con firma autenticata.

COSA SI RISCHIA A NON EFFETTUARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ?

Non adempiere agli obblighi connessi al passaggio di proprietà può

creare seri problemi, sia al venditore che al compratore. Ad esempio, nel caso non venissero aggiornate la carta di circolazione ed il certificato di proprietà entro 60 giorni dall'autentica della firma sull'atto di vendita scatterebbe il rischio di incorrere in sanzioni e di vedersi ritirata la carta di circolazione, in caso di controllo su strada, in virtù dell'articolo 94 del Codice della Strada.

COSA CAMBIA TRA UN PASSAGGIO DI PROPRIETÀ TRA PERSONE FISICHE ED UNO TRA UNA PERSONA FISICA ED UN SOGGETTO GIURIDICO?

Nulla. La pratica è la stessa, sia in termini di iter che di costi.

È POSSIBILE VENDERE UN VEICOLO QUANDO IL PROPRIETARIO SI TROVA ALL'ESTERO O NON È DISPONIBILE?

Sì, ma è necessario possedere una procura a vendere, con il supporto di un notaio. Se hai questo tipo di problema vieni a trovarci per ricevere una consulenza gratuita.

COSA CAMBIA CON IL NUOVO CERTIFICATO DI PROPRIETÀ DIGITALE?

È ufficiale, dal 5 ottobre 2015 il certificato di proprietà cartaceo dei veicoli è diventato digitale. Questa novità rientra in un piano del Governo volto a tagliare i costi della pubblica amministrazione. Misura in cui rientrerà anche l'abolizione dell'ente dedicato all'emissione dei certificati di proprietà, ovvero il PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Il certificato di proprietà, che raccoglie tutte le informazioni amministrative di un veicolo, sarà quindi sostituito da un codice numerico tramite cui si potranno consultare direttamente online tutte le informazioni relative al veicolo.

Come è noto il PRA è responsabile dei certificati di proprietà, quel documento contenente tutte le informazioni amministrative di un veicolo. In caso di abolizione scomparirebbe anche questo documento le cui informazioni, tuttavia, saranno inserite nella carta di circolazione, che attualmente viene emessa dalla Motorizzazione e contiene tutte le

informazioni tecniche di un veicolo. Un solo documento quindi, per le informazioni tecniche ed amministrative, che varrà anche come documento di proprietà.

Questa riforma, che dopotutto non comporta grandi disagi per gli automobilisti, nasce dall'esigenza di snellire la pubblica amministrazione e di ridurre la spesa pubblica. La conseguenza più importante, e sicuramente la più auspicabile, sarà quindi quella di far risparmiare tempo e denaro agli utenti, oltre che allo Stato!

CONSIGLI:

- Per maggiore sicurezza e non avere brutte sorprese è consigliabile fare una visura al PRA per avere una conoscenza sulla situazione amministrativa del veicolo (multe arretrate, blocchi amministrativi, ecc.);
- Il passaggio di proprietà del veicolo usato deve essere effettuato (per non incorrere in sanzioni) entro 60 giorni dalla firma autenticata del venditore sull'atto di vendita

- **Trasferimento art. 56**

La **minivoltura**, o mini passaggio di proprietà, è stato introdotto dal **Decreto Dini** e consiste nella vendita di un veicolo da un soggetto privato ad un concessionario o rivenditore autorizzato che per la propria attività acquista veicoli da privati per destinarli alla rivendita. Il beneficio principale di questa procedura è l'esenzione dal pagamento dell' **IPT** (imposta provinciale di trascrizione), con un considerevole risparmio sui costi dell'operazione.

L'esenzione è disciplinata ai sensi dell'Art.56 comma 6 Decreto Legislativo 446/1997, il quale decreta che le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Oltre all'esenzione dall'Imposta Provinciale di Trascrizione, la minivoltura permette il pagamento ridotto degli **emolumenti ACI** (nello specifico un risparmio di circa 7,50 euro). Un'ulteriore vantaggio concesso a questa tipologia di passaggio, è la

possibilità di adottare per l'acquirente, il regime fiscale del margine per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

- Atti di vendita, accettazioni di eredità

Se sei erede di un veicolo, dovrai effettuare un atto formale che corrisponde alla successione del bene. Si tratta di una pratica che è, a tutti gli effetti, un Passaggio di Proprietà.

Per effettuare un passaggio di proprietà a seguito di un'eredità ed entrare così in possesso di un mezzo precedentemente intestato ad un familiare defunto, puoi recarti presso la nostra agenzia dove svolgere tutte le formalità in maniera veloce e professionale. Nei casi di successione, l'Agenzia ti offre un aspetto consulenziale difficilmente replicabile per seguire le complesse norme vigenti.

L'art. 2648 del Codice Civile prevede che l'accettazione di eredità debba essere contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con firma autenticata.

Se gli eredi sono più di uno, ma solo uno di questi desidera intestarsi il veicolo, è necessario dapprima intestare il veicolo a tutti gli eredi e, successivamente, registrare l'atto di vendita in favore di uno di essi.

Nel caso in cui gli eredi decidano di vendere il veicolo ereditato ad un terzo acquirente, è necessario effettuare due distinti passaggi di proprietà. In questo caso l'Agenzia si occuperà di svolgere le due pratiche in via consecutiva, permettendoti un piccolo risparmio sulle marche da bollo. Inoltre, l'Agenzia ti garantisce la professionalità e lo snellimento dei tempi di esecuzione.

Documenti necessari alla successione:

- [Certificato di Proprietà Digitale](#) (la vecchia versione cartacea o la ricevuta del Certificato di Proprietà Digitale) o il foglio complementare del veicolo in originale
- [Carta di Circolazione](#)
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e della qualità di erede
- Documento di identità valido di ciascun erede
- Codice fiscale dell'intestatario deceduto e di tutti gli eredi

Testamento e testamento con un legato

In caso di eredità di un veicolo per testamento, occorre la copia conforme o l'estratto autentico del testamento in bollo rilasciati dal notaio presso cui è stato depositato l'atto. Puoi effettuare l'atto di accettazione di eredità presso la nostra agenzia
In caso di testamento con un legato non devi preoccuparti dell'atto di accettazione dell'eredità.

Rinunciare all'eredità

In caso di rinuncia all'eredità da parte degli eredi, effettuata per mezzo di una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale del Circondario, occorre la sola accettazione da parte dei soggetti interessati.

Iscritto A.I.R.E.

Se l'erede è iscritto all'A.I.R.E., l'Agenzia redige parte della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della presentazione al PRA. Nella dichiarazione è possibile indicare la residenza all'estero, il domicilio in Italia presso una persona fisica e il Comune di iscrizione A.I.R.E.

Cittadino Comunitario

Se fra gli eredi ci sono cittadini comunitari occorre portare la carta di identità italiana.

Cittadino Extracomunitario

Se l'erede è un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre una copia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure una fotocopia del documento di identità e della ricevuta attestante la presentazione della domanda del rilascio. Se l'erede è un cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo, occorre una copia del permesso di soggiorno CE.

- **Iscrizioni e cancellazioni ipoteche**
- Chi ha detto che i creditori si possono tutelare iscrivendo l'ipoteca solo sugli immobili? Benché siamo abituati a sentirne parlare solo con riferimento alla **casa** o ai **terreni**, l'**ipoteca** può invece essere iscritta anche su un **veicolo**. Si tratta di una possibilità non a tutti nota, specie per quanto riguarda le modalità operative, tant'è che l'ACI ha appena pubblicato un manuale ([qui scaricabile](#)) con cui chiarisce termini e modalità di esercizio di tale strumento a tutela dei **creditori**.
- **A cosa serve**
- L'ipoteca sull'auto serve a garantire il creditore che abbia concesso un finanziamento al proprietario del mezzo.
- In tal caso l'ipoteca crea un vincolo sulla cosa, ma non impedisce al proprietario sia di utilizzarla che di disporne (se la venderà o la donerà, si trasferisce anche l'ipoteca).
- **Modalità operative**
- L'ipoteca sui veicoli si costituisce mediante **annotazione al Pra**.
- Sulla stessa auto si possono iscrivere più ipoteche: in tal caso la prima sarà detta "di primo grado", la seconda "di secondo grado", e così via. I creditori si soddisfano in via privilegiata sulla base del grado della rispettiva ipoteca.
- **Termini**

- Si parte dalla durata. L'ipoteca sui veicoli non può durare più di cinque anni. Le parti, però, possono stabilire una durata inferiore del vincolo; mai una durata superiore. Ovviamente vien fatta salva la possibilità, alla scadenza, di **rinnovarla** prima della scadenza per altri 5 anni.
- **Attenzione:** la scadenza dell'ipoteca deve essere distinta dalla scadenza del credito. Se è vero, infatti, che l'iscrizione ipotecaria automobilistica conserva il suo effetto per 5 anni dalla sua data e tale efficacia cessa se non è rinnovata prima della scadenza del termine, il credito può anche avere una durata diversa dai 5 anni, può, ad esempio durare 6 anni. In tale ipotesi l'iscrizione dell'ipoteca al PRA riporterà una durata del finanziamento di 6 anni ma l'efficacia dell'ipoteca, in mancanza di rinnovazione, durerà solo 5 anni, e questo anche se il credito alla scadenza del quinquennio non è estinto. In pratica, trascorsi i 5 anni, il credito per il finanziamento automobilistico non sarà più assistito da ipoteca.
- L'ipoteca speciale automobilistica può essere di tre tipi: legale, convenzionale e ora anche giudiziale,

- Perdita di possesso veicoli

Perdita di Possesso

Il tuo veicolo è stato rubato? Comunicalo subito ed evita di peggiorare la situazione, liberandoti quanto prima della responsabilità giuridica del veicolo rubato!

La perdita di possesso è un'**operazione necessaria quando un veicolo viene rubato** (è la situazione più frequente, ma ce ne possono essere altre) e quindi deve essere annotato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico, fino a quando non sarà abolito nel 2016, come specificato nella legge di Stabilità 2015 promossa dal Governo Renzi) affinché possa cessare ogni responsabilità giuridica del proprietario.

Sono necessari i seguenti documenti:

- Denuncia del furto o dell'eventuale sottrazione
- Certificato di proprietà o foglio complementare (in alternativa la denuncia)
- Documento d'identità in corso di validità
- Codice fiscale
- Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità

Per altre situazioni più complesse non esitate a contattarci, **penseremo noi a tutto l'iter burocratico!**

- Rientro in possesso veicoli

Rientro di Possesso

Le autorità hanno ritrovato il tuo veicolo rubato? Se vuoi tornare ad esserne il proprietario a tutti gli effetti devi avviare la pratica per il rientro in possesso!

La situazione più comune di un Rientro di Possesso è quando un veicolo viene ritrovato a seguito di un furto e si vuole ritornare ad esserne proprietari. Il Rientro di Possesso **avviene solo dopo aver fatto l'annotazione al PRA della Perdita di Possesso**. La pratica deve inoltre essere presentata entro 40 giorni dal ritrovamento.

Per avviare questa pratica auto sono necessari i seguenti documenti:

- Certificato di Proprietà su cui è stata annotata la perdita di possesso o la denuncia di smarrimento
- Verbale delle Autorità Competenti con il quale si dispone la riconsegna del veicolo
- Documento d' identità in corso di validità
- Codice fiscale
- Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità

Per altre situazioni più complesse non esitate a contattarci, **penseremo noi a tutto l'iter burocratico.**

Pagamento bolli auto

Bollo auto, la tassa automobilistica per i veicoli

Stai pensando di comperare una nuova auto e vorresti conoscere in anticipo l'importo del bollo che dovrai pagare? Oppure, più semplicemente, non sai come questa tassa

automobilistica viene calcolata e vorresti scoprirlo? Ecco una semplice guida per imparare a calcolarlo facilmente.

Il bollo auto è una tassa automobilistica da versare ogni anno, il cui **importo varia a seconda della potenza** (misurata in cavalli o kW) e **della classe ambientale** di un veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6). Non aspettare l'ultimo momento per rinnovare il bollo, evita di trovarti in code interminabili e vieni subito a trovarci, l'emissione del bollo da noi è immediata!

Per poterlo calcolare è possibile utilizzare un'operazione che affronteremo tra poco, tenendo comunque a mente che **ogni regione italiana adotta differenti importi, esenzioni ed agevolazioni** e che quindi questo calcolo può produrre solo una stima, utile tuttavia a conoscere all'incirca l'importo che si dovrà versare annualmente a seconda del modello di auto.

COME CONVERTIRE I CAVALLI IN KW

La formula per calcolare il bollo che presentiamo in questo articolo richiede che la potenza di un veicolo sia espressa in kW. Questa informazione è presente all'interno della carta di circolazione, ma nel caso si volesse calcolare il bollo di un'auto che non possedete sarà necessario **dividere per 1,35962 il valore della potenza in cavalli. Il numero che otterrete corrisponderà quindi alla potenza espressa in kW.**

COME VERIFICARE LA CLASSE AMBIENTALE DI UN VEICOLO

La classe ambientale di un'auto (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6) è indicata nella carta di circolazione, esattamente come la potenza.

Nazionalizzazione veicoli esteri

Nazionalizzazioni dei Veicoli

Vuoi immatricolare un veicolo proveniente dall'estero? La nazionalizzazione è la pratica auto di cui hai bisogno!

La possibilità di circolare in Italia con veicoli provenienti dall'estero è **subordinata ad un preventivo controllo della documentazione**, tranne nel caso in cui il veicolo provenga da un Paese della Comunità Europea, in cui non è necessario eseguire il collaudo a patto che sia in regola con la revisione periodica.

Per i veicoli provenienti da altri paesi extra CEE, è **obbligatorio il collaudo**. Attenzione, questi veicoli devono essere in regola con le attuali normative CEE. Nella nostra agenzia ti potremo dare informazioni più dettagliate a riguardo.

Sono necessari i seguenti documenti:

- Documenti di circolazione esteri
- Scheda tecnica per rispondenza normative CEE
- Documento d' identità in corso di validità
- Codice fiscale
- Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità

Ricordiamo che **le nazionalizzazioni variano a seconda del paese di provenienza.**

Per altre situazioni più complesse non esitate a contattarci, il nostro team qualificato penserà a tutto l'iter burocratico per te!

Bollo Auto Storiche

La riduzione della pressione fiscale introdotta nella legge di stabilità 2015 ha portato il governo a compensare introducendo una serie di piccole imposte, tra cui l'inserimento del **bollo sulle auto immatricolate da meno di 30 anni**, alzando quindi di ben 10 anni il limite minimo per usufruire dell'esenzione di pagamento di tale tassa.

Fino ad ora tutti i proprietari di auto immatricolate da più di 20 anni hanno potuto usufruire di un regime agevolato, non pagando di fatto il bollo sul proprio veicolo considerato storico.

A dover pagare il bollo saranno quindi tutti i proprietari di veicoli immatricolati da meno di 30 anni, riducendo quindi di 10 anni il periodo di regime agevolato. Secondo alcune stime dell'Asi, riportate dal Corriere della Sera, l'erario otterrebbe dal conseguente gettito del bollo per le auto storiche circa 7,5 milioni di euro in più rispetto a prima.

Se il tuo veicolo ha più di 20 anni e meno di 30 anni e ha la certificazione ASI, può richiedere la riduzione del pagamento del bollo del 50%

Assicurazione Auto Storiche

Per quanto riguarda l'assicurazione, con l'Attestato di Storicità, si potrà usufruire di una classe di merito FISSA molto vantaggiosa (fuori dal sistema bonus/malus). Attenzione è bene far vedere il nostro veicolo da un meccanico specializzato per verificare l'obbligo dell'installazione delle cinture (se il nostro veicolo ha la predisposizione è necessario installarle). Invece per quanto riguarda l'inquinamento per la circolazione in zone a traffico limitato, è necessario verificare eventuali deroghe sui veicoli storici imposte dal proprio comune.

Rilascio carte tachigrafiche

La Carta Tachigrafica del Conducente è personale e necessaria per la guida degli autoveicoli dotati di cronotachigrafo digitale. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.

È rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di Commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza.

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente in corso di validità;
- residenza nello stato italiano.

La sua validità amministrativa è di **cinque anni**.

Per ottenerne il rinnovo il titolare si deve inoltrare la domanda, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria.

Documenti necessari per il PRIMO RILASCIO della carta tachigrafica:

- Patente di guida
- Carta di identità
- Permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari)
- 1 foto tessera

Documenti necessari per il RINNOVO della carta tachigrafica:

- Patente di guida
- Carta di identità
- Permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari)
- Carta tachigrafica

•